

Allegato n. 3 numero pagine \_

parte integrante della Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

n° 916 del 20 giugno 2024

Il Direttore dell’Area Procedure Coattive

F.to digitalmente

Dr. Andrea Lanzi

**Direzione Recupero Evasione e Coattiva**

**Proponente: Assessore Emmanuel Conte**

**OGGETTO: Riconoscimento dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera a) del Testo Unico Enti Locali (T.U.E.L.), derivanti dal pagamento delle spese legali per i provvedimenti giudiziali esecutivi sfavorevoli al Comune di Milano in cause di competenza della Direzione Recupero Evasione e Coattiva per complessivi € 8.291,22.**

**Il provvedimento comporta spesa.**

***Area Procedure Coattive***

***Relazione***

Il procedimento giurisdizionale avverso gli atti della riscossione coattiva si sostanzia in un’impugnazione di un atto di riscossione coattiva, che solitamente è rappresentato da un’ingiunzione fiscale ai sensi dell’art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, secondo le regole delineate dal D. Lgs. n. 150/2011.

E’ di vitale importanza che l’Amministrazione si costituisca nel giudizio, poiché la contumacia della medesima, nel giudizio instaurato dall’opponente, comporterebbe, molto verosimilmente, l’accoglimento della domanda dell’opponente e la condanna dell’Amministrazione-opposta per non aver dimostrato il proprio credito.

Tanto premesso in termini generali, occorre verificare come in concreto sia stato organizzato dall’Amministrazione Comunale il servizio di gestione del contenzioso avverso gli atti di riscossione coattiva.

In data 15.01.2016 l’allora Direzione Centrale Avvocatura Comunale, nonché la Direzione Centrale Entrate e Lotta all’Evasione siglavano una relazione operativa rivolta al Sindaco *pro-tempore* con la quale ci si impegnava ad affidare ad un legale esterno il contenzioso relativo agli atti di riscossione inferiore al valore di € 10.000,00, e correlativamente, di affidare alla Direzione Centrale Avvocatura Comunale quelli di valore pari o superiore a € 10.000,00, nonché quelli inferiori ai 10.000,00 €, che assumano particolare rilevanza.

Sulla scorta di tali indicazioni operative la Direzione Specialistica Incassi e Riscossione, Area Riscossione Coattiva e Sanzioni Codice della Strada, in virtù del contratto stipulato con la società Municipia S.p.A., quale mandataria dell’A.T.I. aggiudicataria del contratto di affidamento dei servizi di supporto alla riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, accordo quadro n. 48/21 – CIG 8990583FC8, ha assegnato il contenzioso, nei termini sopra indicati, allo studio legale designato dalla dall’aggiudicatario.

La rappresentanza in giudizio avviene nel rispetto dell’art. 43, terzo comma, lett. d) dello Statuto Comunale, esclusivamente nelle vertenze giudiziali, ivi comprese le procedure amministrative, concorsuali e fallimentari, specificatamente individuate dal Comune di Milano aventi per oggetto gli atti della riscossione del Comune di Milano.

Ciò premesso, la gestione del contenzioso è suddivisa nel seguente iter-amministrativo:

- raccolta delle citazioni e dei ricorsi;

- assegnazione del contenzioso, secondo il criterio delineato nella relazione del 15.01.2016;

- raccolta delle sentenze relative al contenzioso suddetto;

- valutazione circa la possibilità di impugnazione delle sentenze;

- rifusione delle spese legali, per le quali non vi sia possibilità di gravame con liquidazione delle medesime entro il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente (art. 14, comma 1, D.L. n. 669/96, convertito in L. n. 30/97).

Con riferimento al contenuto delle sentenze è possibile, a titolo meramente esemplificativo, suddividere le ragioni della soccombenza dell’Amministrazione comunale nelle seguenti sotto-categorie:

A) illegittimità dell’ingiunzione fiscale o dell’atto di accertamento esecutivo.

L’illegittimità dell’ingiunzione riguarda vizi propri dell’atto di riscossione, come ad es. il mancato rispetto del termine di prescrizione previsto per la riscossione del credito sottostante (ad es., per i verbali del codice della strada la normativa vigente prevede un termine di riscossione pari a 5 anni, e dunque la riscossione di un verbale prescritto comporta l’illegittimità della ingiunzione), o annullamento dell’ingiunzione fiscale prodromica ai successivi atti di riscossione coattiva ecc. ecc..

B) Difetto di notifica degli atti prodromici o vizi di altro tipo degli atti prodromici.

Il difetto di notifica degli atti prodromici deriva dal mancato perfezionamento della notifica secondo la normativa vigente o dalla mancata evidenza dell’avvenuta notifica, o ancora dall’estinzione dell’atto prodromico per pagamento del dovuto con quindi successivo venir meno della pretesa mediante ingiunzione fiscale, piuttosto che ancora proposizione del ricorso amministrativo al Prefetto avverso gli atti prodromici all’ingiunzione fiscale.

L’Area ha svolto un notevole lavoro per contenere il contenzioso

sono stati apportati i seguenti correttivi:

* si è provveduto a rendere note le difficoltà in ordine ai processi di notificazione a Polizia locale, che ha attenzionato il fenomeno. le notifiche ad indirizzo errato attualmente risultano residuali, stanti i miglioramenti apportati ai processi. Esiste comunque una finestra di mancato allineamento dei dati tra l’anagrafe e gli archivi della Motorizzazione civile o del P.R.A., sulla quale non si può incidere;
* predisposizione di sistemi di controllo da parte delle Direzioni owner per evitare il disallineamento degli applicativi informatici in particolare per i casi di mancato recepimento del pagamento del debito, disfunzione che restituisce una situazione debitoria del cittadino non corretta;
* analisi di specifici contenziosi che possono delineare un orientamento giurisprudenziale in termini interpretativi della norma e che quindi potrebbero determinare un cambio di processo.
* Analisi delle sentenze che determinano contrasto di giudicati per i quali viene chiesto all’Avvocatura di procedere tempestivamente all’appello al fine di avere una linea interpretativa della norma omogenea e definita.

Con riferimento alle casistiche delle soccombenze in giudizio (per un totale di 15 provvedimenti giudiziali), rientrano nel gruppo A) illegittimità dell’ingiunzione fiscale o dell’atto di accertamento esecutivo, le seguenti otto sentenze:

n. 2 sent. n. 2951/2024 Giudice di Pace Milano

n. 3 sent. n. 2962/2024 Giudice di Pace Milano

n. 4 sent. n. 441/2024 Giudice di Pace Milano

n. 5 sent. minuta sentenza n. RG 41663/2023 Giudice di Pace Milano

n. 8 sent. n. 110/2024 Giudice di Pace di Rho

n. 11 sent. n. 10999/2019 Giudice di Pace Milano

n. 14 sent. n. 2949/2024 Giudice di Pace Milano

n. 15 sent. n. 1392/2024 Giudice di Pace Milano

Con riguardo al gruppo B) Difetto di notifica degli atti prodromici o vizi di altro tipo degli atti prodromici, sono ricomprese le seguenti sette sentenze:

n. 1 sent. n. 2590/2024 Giudice di Pace Milano

n. 6 sent. n. 2559/2024 Giudice di Pace Milano

n. 7 sent. n. 2521/2024 Giudice di Pace Milano

n. 9 sent. n. 1549/2024 Giudice di Pace Milano

n. 10 sent. n. 2621/2024 Giudice di Pace Milano

n. 12 sent. n. 2578/2024 Giudice di Pace Milano

n. 13 sent. n. 2525/2024 Giudice di Pace Milano

Il Direttore dell’Area Procedure Coattive

Dr. Andrea Lanzi

F.to digitalmente